



L'atto medico ecografico

• **Introduzione**

La SIUMB e la SIRM, congiuntamente, hanno ritenuto opportuno predisporre un documento sull'atto medico ecografico volto a chiarire le caratteristiche dell'atto medico ecografico, il percorso formativo del medico ecografista, e le competenze stesse del medico ecografista.

La SIUMB e la SIRM hanno un'attività formativa decennale nell'ambito della diagnostica per immagini ecografica.

La SIUMB, fondata nel 1987, ha tra i suoi scopi istituzionali quello di stimolare e sviluppare studi sull'applicazione degli ultrasuoni nell'ambito della Medicina e della Biologia

La SIRM, fin dalla sua fondazione nel 1913, ha tra i suoi scopi istituzionali l'aggiornamento culturale del medico specialista Radiologo e la formazione allo studio dell'imaging biomedico nei suoi aspetti fisici, biologici, diagnostici, radioprotezionistici e informatici, inclusa l'ecografia.

La SIUMB e la SIRM hanno svolto e svolgono numerose attività formative congiunte mirate allo sviluppo dell'imaging ecografico e alla formazione dei medici ecografisti. Le due società rappresentano insieme circa 15000 medici la cui competenza ecografica è strettamente documentabile.

E' responsabilità pertanto delle due società scientifiche indicare congiuntamente le caratteristiche dell'atto medico ecografico e del percorso formativo del medico ecografista.

• **Razionale**

La predisposizione di un documento sull'atto medico ecografico si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- L'impiego dell'ecografia non è disciplinato dal punto di vista giuridico. Questo ha portato a una crescita incontrollata di prestazioni eseguite da operatori dei quali risulta difficile documentare la competenza. L'attuale normativa non prevede alcuna specifica specializzazione e/o abilitazione per effettuare un esame ecografico
- Esiste confusione sul concetto stesso di atto medico ecografico, sia relativamente alle competenze e alla formazione dell'operatore, che sulle caratteristiche fondamentali dell'esame ecografico senza le quali esso è da ritenersi incompleto o condotto in maniera errata
- Pertanto il documento nasce a tutela della qualità della prestazione ecografica resa al cittadino

- **Definizione di atto medico ecografico**

Si intende per atto medico ecografico una prestazione autonoma eseguita da un ecografista, abilitato all'esercizio della Professione medica, che utilizza lo strumento ecografo per formulare una diagnosi o per eseguire una procedura interventistica o terapeutica sulla base di un quesito clinico formulato da lui stesso, o da un altro medico.

L'atto medico ecografico, nonostante la confusione terminologica, è distinto da altre forme di utilizzo dello strumento "ecografo" come parte di un altro atto medico o di una prestazione sanitaria paramedica. L'atto medico ecografico è pertanto distinto dall'**ecografia di supporto** (ecografia office, ecoscopia...) intesa come integrazione di un altro esame. Nel caso dell'ecografia di supporto l'atto medico (se la visita è eseguita da un medico abilitato) o la prestazione paramedica (nel caso ad esempio di una visita ostetrica) non è l'impiego degli ultrasuoni, ma la visita stessa di cui tale impiego è solamente una parte. Ne consegue che le modalità di utilizzo dell'ecografo debbano necessariamente essere differenti, come pure l'obbligo di refertazione: nel caso della visita con ecografia di supporto il referto documenterà il risultato della visita nel suo complesso, compresi i dati ottenuti con la valutazione ecografica. In questo documento i termini "ecografia" e "atto medico ecografico" verranno utilizzati come sinonimi. L'ecografia di supporto non verrà presa in considerazione.

- **Percorso formativo del medico ecografista**

L'ecografia è parte del percorso formativo universitario di molte Scuole di Specialità di Medicina. L'atto medico ecografico non è pertanto esclusivo per competenza dello Specialista in Radiodiagnostica, ma lo è di ogni Specialista che abbia eseguito un percorso formativo teorico-pratico adeguato. Inoltre l'ecografia è di competenza di qualunque medico abilitato alla professione, una volta che questi abbia completato la sua formazione, acquisendo le competenze necessarie ed eseguito correttamente un numero congruo di esami ecografici di diversa tipologia con la supervisione di tutor accreditati. L'ecografia resta comunque un atto esclusivamente medico in quanto le immagini sono interpretate ai fini diagnostici e terapeutici, attività peculiari del medico abilitato. Essa non è delegabile né a professionisti sanitari non medici né a medici che non abbiano eseguito personalmente l'esame.

- **Caratteristiche dell'atto medico ecografico**

L'Atto Medico Ecografico si articola in una serie di fasi interdipendenti, con aspetti operativi e decisionali:

- l'analisi della richiesta di prestazione;
- l'inquadramento clinico-anamnestico del paziente;
- l'appropriatezza dell'esame proposto;
- l'acquisizione del consenso;

- l'esecuzione dell'ecografia;
- l'interpretazione e la refertazione;
- la comunicazione della diagnosi.

Così configurato, l'Atto Medico Ecografico usufruisce dell'apporto professionale del medico ecografista in tutte le fasi di produzione dell'esame, vale a dire i momenti antecedenti l'esecuzione, l'insieme delle manovre operativamente indicate per l'acquisizione delle immagini, la produzione della documentazione iconografica, la valutazione sulla esaustività dell'indagine e/o la necessità di proporre ulteriori metodiche di diagnostica per immagini o ulteriori indagini diagnostico-strumentali.

Analisi della richiesta di prestazione

Il medico ecografista deve prendere visione della richiesta di prestazione valutando il quesito clinico, il tipo d'indagine ecografica ritenuta opportuna e il grado di urgenza indicato. La richiesta d'indagine del medico prescrivente ha carattere di "proposta", "non di "prescrizione vincolante". Spetta al medico ecografista confermare l'indicazione e la scelta di modalità dell'esame.

Inquadramento clinico-anamnestico del paziente

Il medico ecografista deve raccogliere gli elementi che gli possono consentire il corretto inquadramento del caso clinico.

Appropriatezza dell'esame proposto

La prestazione medica ecografica è appropriata se ha la possibilità di acquisire dati utili a influenzare il successivo iter diagnostico/terapeutico. L'appropriatezza è quindi strettamente legata alla conoscenza della situazione clinica del paziente.

Acquisizione del consenso

Nella comune pratica medica il consenso non deve necessariamente essere espresso in forma scritta. Qualunque sia la forma, è essenziale che si tratti di un consenso adeguatamente informato, cioè basato sull'informazione da parte del medico. Nella pratica ecografica il consenso può essere ottenuto in forma implicita o tacita, per i casi comuni nella pratica corrente, o in forma esplicita, informata e documentata, quando si prospetti un rischio connesso agli atti diagnostico-terapeutici da intraprendere (es. procedure interventistiche o indagini ecocontrastografiche). La raccolta del consenso è responsabilità del medico ecografista che esegue l'indagine.

Esecuzione dell'ecografia

L'ecografia è un atto complesso che richiede l'utilizzo da parte del medico ecografista dello strumento "ecografo" per il tempo necessario a raccogliere le informazioni diagnostiche necessarie o a eseguire una procedura terapeutica. Il medico ecografista deve innanzitutto valutare l'adeguatezza delle attrezzature, scegliere il trasduttore ed ottimizzare i parametri di scansione. Deve quindi eseguire la scansione degli organi con tecnica adeguata e valutarne contestualmente la

qualità diagnostica. La documentazione iconografica è fondamento, insieme al referto, della correttezza della prestazione medica ecografica. Il medico ecografista si assume la responsabilità della documentazione iconografica idonea anche in caso di future rivalutazioni. Tutte le condizioni che limitino la qualità diagnostica dell'esame per cause anatomiche, fisiologiche o patologiche devono essere segnalate. La documentazione iconografica, in forma analogica o digitale, deve essere conservata a norma di legge.

Interpretazione e refertazione

Il referto rappresenta il momento più significativo e rilevante dell'atto medico ecografico in quanto comprende la descrizione della diagnosi, ottenuta attraverso l'interpretazione delle immagini. Il referto è obbligatorio e qualifica la prestazione professionale del medico ecografista. Il processo d'interpretazione delle immagini avviene prevalentemente durante l'esecuzione stessa dell'esame attraverso la ricerca delle informazioni di interesse clinico/diagnostico di cui il referto costituisce la sintesi. Il referto è un documento di responsabilità medico-legale che va archiviato a norma di legge.

Comunicazione della diagnosi

La comunicazione dell'esito dell'esame conclude la prestazione ecografica e riguarda in primo luogo direttamente il paziente, e quindi il medico curante, quando non coincidano con il medico ecografista.

Nelle prestazioni ambulatoriali il primo destinatario della comunicazione del referto è il paziente; per i pazienti ricoverati i referenti sono il paziente e il medico del reparto di degenza. Una particolare attenzione dovrà essere posta a coloro che presentino problemi complessi ai fini di una comunicazione efficace, veritiera e al tempo stesso rispettosa della sensibilità individuale. La tempestività della comunicazione costituisce un elemento di possibile responsabilità medico-legale.

Conclusioni

L'ecografia assume significato di atto medico quando svolta come attività professionale finalizzata a promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche proprie della professione medica. L'esame ecografico come atto medico è una responsabilità del medico abilitato. Esso è una prestazione medica complessa che richiede competenze cliniche e tecniche ottenibili attraverso un processo formativo codificato comprensivo di verifica delle abilità acquisite.

